

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 26 Aprile 2023 alle ore 18,00 si è riunita debitamente convocata, in seconda convocazione presso i locali di Via Massimo d'Azeglio 9/a Orbassano (TO), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione COL'OR Piemonte APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO: Modifiche Statutarie, richieste dall'Ufficio Runts, Regione Piemonte, necessarie all'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo sig. Roberto Borello, il quale invita Il Sig. Roberto D'aleo a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza di tutti i Consiglieri, dell'Organo di Controllo, la presenza del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea e che tutti gli intervenuti dichiarano di essere stati tempestivamente e sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, dichiara validamente costituita l'assemblea ed inizia lo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente quindi informa i convenuti che in data 7 Aprile 2023 è stata notificata, via PEC inviata dall'Ufficio RUNTS della Regione Piemonte, comunicazione di sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore per criticità relative a due articoli dello statuto, così esposte:

- 1) "All'art. 10 dello Statuto si prevede che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di tre quarti degli Associati e il voto della maggioranza dei presenti. Si richiede di modificare tale articolo prevedendo una maggioranza qualificata (es. 2/3, 3/4) della totalità degli associati;
- 2) All'art. 11 si prevede, in caso di decadenza di un consigliere del Consiglio



Direttivo, la sostituzione per cooptazione. Si richiede di modificare tale articolo prevedendo per la sostituzione il ricorso all'elenco dei non eletti e, in caso mancanza e/o esaurimento di tale elenco, la sostituzione mediante nuova elezione.

Tali modifiche statutarie, una volta apportate, dovranno essere successivamente registrate presso l'Agenzia delle Entrate e a seguire inviate all'ufficio della Regione Piemonte attraverso la Piattaforma del RUNTS nella sezione Messaggistica, entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento della notifica."

Il Presidente evidenzia che tali modifiche non impattano minimamente con lo spirito associativo di Col'or Piemonte ma vanno viste e prese per una maggiore *compliance* al nuovo Decreto Legislativo istitutivo del Terzo Settore e quindi oltre che per il fatto che sono state richieste direttamente dall'ufficio Regionale competente e che quindi sono necessarie per il perfezionamento dell'istanza di iscrizione al RUNTS, ritiene che l'Assemblea debba esprimersi in favore.

L'Assemblea quindi dopo breve discussione, avuti i chiarimenti richiesti delibera all'unanimità dei presenti le proposte modifiche statutarie e chiede al Presidente di adoperarsi per effettuare le azioni necessarie affinché il tutto venga recepito correttamente, considerando rato e valido il suo operato.

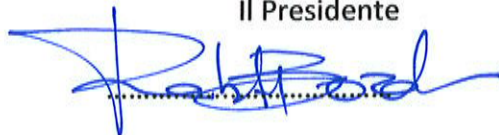
Il Presidente ringrazia tutti i presenti e null'altro essendovi da deliberare toglie la seduta alle ore 19,15

Orbassano, 26 Aprile 2023

Il Segretario



Il Presidente



P.S. Esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co 3 dlgs 117/2017

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be a letter or report, with several paragraphs of cursive writing.



Handwritten signature or name in cursive script, located below the main body of text.



Col'or Piemonte APS - STATUTO ASSOCIATIVO

Titolo I – Disposizioni Generali

Art.1. Costituzione.

E' costituita in Orbassano (TO), nella forma giuridica di Associazione ai sensi dell'art 36 e segg. del cod. civ., e del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 l'associazione di promozione sociale "COL'OR Piemonte", senza discriminazioni di carattere politico, religioso e di razza. L'Associazione è retta e si ispira ai principi ed alle linee guida emanate dalla Associazione COL'OR ONG ETS.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e quindi la denominazione diverrà "COL'OR Piemonte APS".

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente

Art.2. Durata.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3 Sede e sue diramazioni

L'Associazione ha sede legale a Orbassano (TO).

Titolo II – Oggetto

Art.4. Scopi.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

The second part of the report is a detailed description of the study. It includes a description of the study area, the study population, the study design, the study variables, and the study methods. It also includes a description of the study results and a discussion of the study findings.



The third part of the report is a discussion of the study findings. It discusses the implications of the study findings for the field of study and for the general public. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides a final statement on the importance of the study.

The fifth part of the report is a list of references. It lists the sources of information used in the study.

necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi.

Ispirandosi a principi di solidarietà umana l'Associazione si prefigge in particolare di:

- promuovere iniziative di solidarietà e educazione interculturale per l'universo giovanile, per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile sia in Italia che nel resto del mondo;
- promuovere iniziative di solidarietà per l'universo dei diversamente giovani per contrastare la solitudine organizzando eventi ricreativi e culturali;
- impegnarsi in attività di educazione allo sviluppo per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi, la valorizzazione delle ricchezze e risorse artistiche culturali degli altri Paesi del mondo e in modo particolare di quelli più svantaggiati, nonché della globalità dello sviluppo;
- promuovere, anche attraverso relazioni a livello nazionale e internazionale, iniziative a sostegno dell'affermazione dei diritti umani individuali e collettivi riconosciuti dalle Nazioni Unite, basandosi su principi di solidarietà tra popoli, di diffusione di una cultura di pace, di pratica della non violenza, di tolleranza e dialogo;
- realizzare attività di istruzione, preparazione, formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte ad un più ampio arco di soggetti, in particolare giovani, donne, immigrati, rifugiati, nell'ambito di progetti internazionali, nazionali o locali;
- gestire iniziative che promuovano la salvaguardia e la valorizzazione di prodotti e di sapori tipici del territorio;
- organizzare e gestire iniziative che promuovano attività di hobbisti, del riuso, riciclo, etc.;
- collaborare allo sviluppo dei Paesi emergenti mediante lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione in autonomia o in appoggio con gli Istituti Missionari, le autorità locali e/o altre associazioni.

Art.5. Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da attività accreditate e/o in convenzione;
- raccolta fondi;
- entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6. Bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente dal rendiconto per cassa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio è depositato nella sede amministrativa a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea insieme alla relazione sulla gestione e al conto preventivo.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.



Art.7. Associati.

Il numero degli associati è illimitato. Sono associati i fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnino alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, condividendone gli obiettivi e i metodi.

I componenti dell'Associazione (che hanno tutti ugualmente diritto di voto e sono, tutti, ugualmente eleggibili alle cariche sociali) si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** per tali intendendosi coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci Ordinari:** per tali intendendosi coloro che – maggiori di età – hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dall'Assemblea;
- **Soci Onorari:** per tali intendendosi coloro i quali, per specifiche benemeritenze, o in quanto contribuiscano all'implementazione del patrimonio sociale con lasciti, sovvenzioni, contribuzioni e liberalità, vengono individuati dal Consiglio Direttivo e proposti – per la nomina – all'Assemblea.
- **Soci Junior:** per tali intendendosi coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età;
- **Soci Sostenitori:** intendendosi coloro che effettuano donazioni all'associazione o si impegnano in modo sporadico e non continuativo, nel raggiungimento degli scopi associativi.

La qualifica di socio si ottiene dietro presentazione di domanda scritta e l'ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. A seguito del versamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Ciascun associato deve corrispondere la quota annuale al momento dell'accettazione della domanda e, successivamente, entro i primi due mesi dell'esercizio in corso. Il versamento della quota associativa non crea alcun diritto di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con le quote sociali.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

La qualifica di associato si perde:

- per decesso e/o dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo, che sospende l'associato fino all'Assemblea seguente, che deve deliberare in merito. In caso di proposta di esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Tale provvedimento, quindi, è comunicato all'associato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni da tale comunicazione l'associato può presentare ricorso all'Assemblea per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede ogni anno alla revisione delle liste degli associati.

Art.8. Doveri e diritti degli associati.

Gli associati sono obbligati:

ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



[The body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal letter or report.]

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
a versare la quota associativa di cui all'art. 5.

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

Titolo III – Organi dell'Associazione

Art.9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

Art.10. Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa, consuntivi e preventivi;
2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sull'esclusione degli associati;
5. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria delibera:

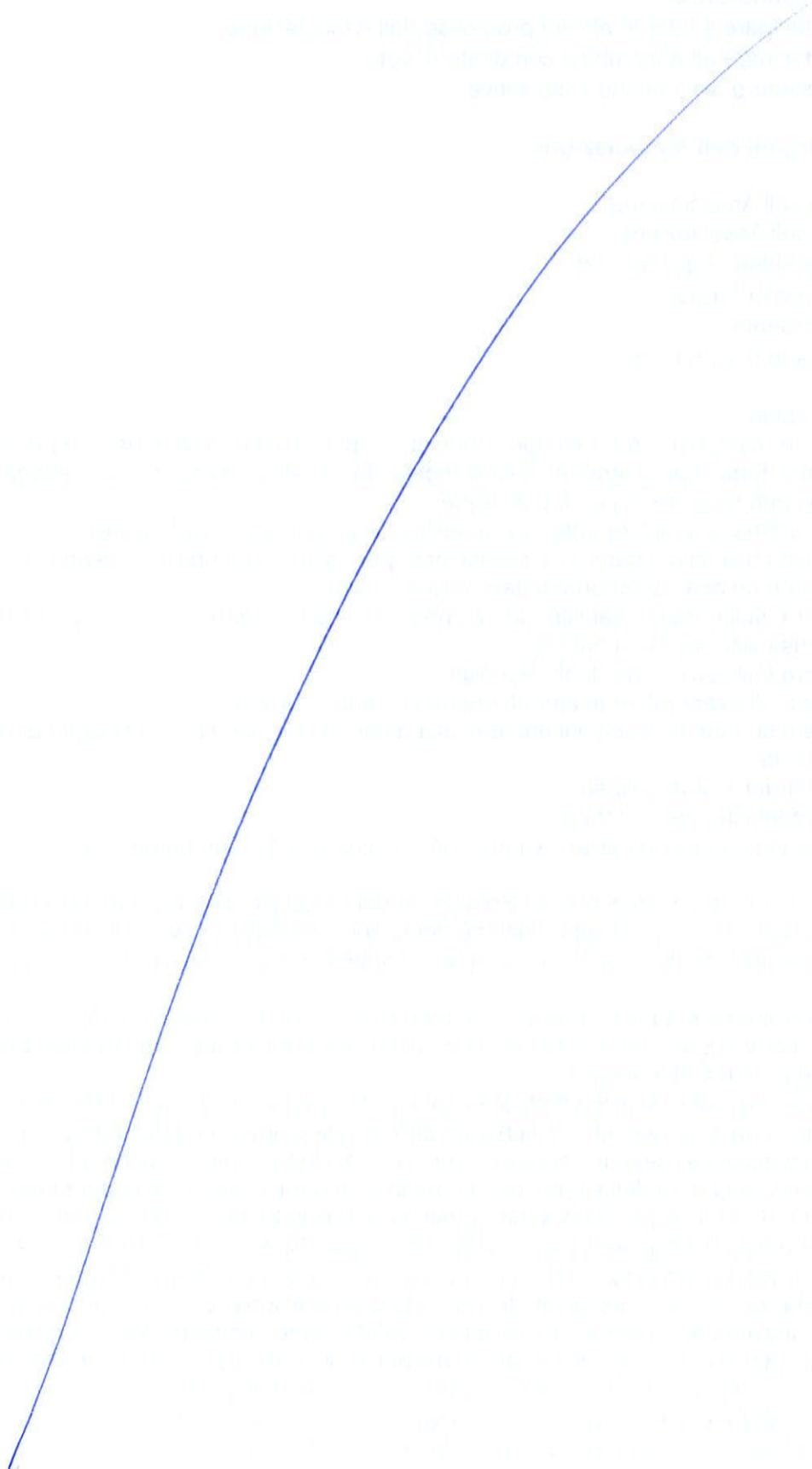
7. sulle modifiche dello statuto;
8. sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altra persona eletta dall'Assemblea stessa, a maggioranza, dei presenti.

Le convocazioni possono essere effettuate esponendo l'avviso nella bacheca esterna alla sede quindici giorni prima o per vie informatiche almeno cinque giorni prima della data di riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa aver luogo. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante le modificazioni statutarie ove occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di delibera di eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve



Handwritten signature/initials and a circular stamp.

essere adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) della totalità degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

E' fatto salvo il diritto di impugnazione, annullamento e sospensione delle deliberazioni ai sensi e per gli effetti dell'art 23 cod. civ.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un Segretario nominato al momento dall'assemblea.

Art.11. Consiglio Direttivo.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a sette. Nella prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei consiglieri decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione attraverso il ricorso all'elenco dei non eletti, in caso di mancanza e/o esaurimento di tale elenco, la sostituzione tramite nuova elezione. Tale nomina è valida fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve agire sempre in accordo con le linee guida ispiratrici di COL'OR ONG ETS e a tal proposito si renderà sempre disponibile ad accogliere e a soddisfare eventuali richieste di controllo sull'operato formulate da COL'OR ONG ETS.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) di gestire l'Associazione e di compiere tutte le ulteriori attività necessarie e/o opportune al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- b) decidere in ordine alle attività, i criteri e le priorità delle iniziative dell'Associazione, vigilando e controllando l'attuazione delle delibere e dei programmi dell'Associazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- c) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- g) proporre in merito all'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno;
- h) stabilire l'importo della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni volta che il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Di regola la convocazione – con l'individuazione dell'ordine del giorno – sarà effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica e comunque con ogni strumento idoneo che certifichi l'avvenuta convocazione.

Nei casi d'urgenza, essa potrà avvenire telefonicamente o a mezzo fax o posta elettronica e, comunque, con ogni strumento idoneo che certifichi l'avvenuta convocazione con un preavviso di due giorni dalla data fissata.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati della



Handwritten signature or initials.

votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere sciolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte su apposito libro, a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; vengono conservate gli atti.

Art.12. Presidente.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati provvedendo alla formulazione dei relativi ordini del giorno. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; redige, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la relazione annuale; cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva; risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.13. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti, che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Disposizioni Finali

Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art.15. Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

Reg. II 465/2003 al N° 446

3

SEMPRE

brude

Il Funzionario
Stefano Dosio

